

LA SOCIETA' SEMPLICE

Definizione

La società semplice rappresenta il modello base di società alla cui normativa fanno rinvio, in buona sostanza, le discipline riguardanti gli altri tipi di società di persone.

A differenza di queste ultime però, le società semplici possono essere costituite solo per svolgere attività non commerciali (art. 2195 c.c.), ossia un'attività non rientrante nelle seguenti categorie:

- industriale diretta alla produzione di beni o servizi
- intermediaria nella circolazione dei beni
- di trasporto per terra, aria, acqua
- bancaria o assicurativa
- ausiliaria delle attività precedenti

Tale tipo di società è pertanto molto utilizzato per le attività agricole e professionali.

Caratteristiche

Delle obbligazioni sociali rispondono: la società con il suo patrimonio e sussidiariamente i singoli soci personalmente, solidalmente e in misura illimitata.

Ciò comporta che il creditore sociale, per realizzare il proprio credito, dovrà rivolgersi innanzitutto al patrimonio della società, e successivamente, se questo dovesse risultare insufficiente, ad uno qualsiasi dei soci: questi dovrà saldare l'intero debito utilizzando il proprio patrimonio personale, salvo poi rivalersi sugli altri soci per ottenere il pagamento delle rispettive quote di debito.

In caso di ingresso di un nuovo socio, questi risponde anche delle obbligazioni sociali pre-esistenti.

La caratteristica di questo tipo di società è la semplicità gestionale derivante, tra l'altro, anche dalla grande rilevanza che viene data alla volontà dei soci nello scegliere, al momento della redazione o della modifica dell'atto costitutivo, i criteri di svolgimento dell'attività sociale che meglio si adattano alle specifiche esigenze della società.

L'atto costitutivo può essere modificato con il consenso unanime dei soci, salvo diversa pattuizione.

I soci sono tenuti a conferire quanto è stabilito nel contratto sociale o, in mancanza di precisazioni in questo senso, essi sono tenuti a conferire in parti uguali i beni occorrenti per raggiungere lo scopo sociale.

L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria spetta disgiuntamente a ciascun socio salvo che sia pattuito diversamente.

I soci non amministratori hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti e di avere notizia sullo svolgimento degli affari compiuti o di ottenere il rendiconto annuale.

I soci hanno diritto alla ripartizione dei guadagni e delle perdite in proporzione alla quota di partecipazione nella società: sono vietati i patti che escludano alcuni soci da tali partecipazioni (cd. Patto leonino).

Riferimenti normativi: Libro V, Titolo V "Delle società", Capo II "Della società semplice" (artt. 2251-2290).

LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Definizione

La società in nome collettivo rientra tra le "società commerciali" ossia tra le tipologie di società che le parti possono scegliere quando vogliono svolgere un'attività commerciale (art. 2195 c.c.), ossia un'attività:

- industriale diretta alla produzione di beni o servizi

- intermediaria nella circolazione dei beni
- di trasporto per terra, aria, acqua
- bancaria o assicurativa
- ausiliaria delle attività precedenti

Caratteristiche

La società in nome collettivo rientra nella categoria generale delle società di persone la cui caratteristica è data dalla responsabilità sussidiaria, personale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali.

Ciò comporta che il creditore della società, per realizzare il proprio credito dovrà rivolgersi innanzitutto al patrimonio della società, e successivamente, se questi dovesse risultare insufficiente, ad uno qualsiasi dei soci: questi dovrà saldare l'intero debito utilizzando il proprio patrimonio personale, salvo poi rivalersi sugli altri soci per ottenere il pagamento delle rispettive quote di debito.

Il patto che limita o esclude la responsabilità di alcuni soci non ha effetto nei confronti dei terzi.

La denominazione della società deve contenere almeno il nome di uno dei soci e l'indicazione del tipo di rapporto (es. società Zeta di Mario Rossi & C. Società in nome collettivo).

L'amministrazione della società e la sua rappresentanza legale spettano ai soci i quali possono tuttavia convenire delle limitazioni attribuendole ad es. ad uno solo o ad alcuni soci oppure distinguendo tra attribuzione dell'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Ovviamente tali accordi vanno portati a conoscenza dei terzi attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Libro V, Titolo V "Delle società", Capo III "Della società in nome collettivo" del codice civile (artt. 2291-2312) e con rinvio, per quanto non espressamente disciplinato, al Capo II "Della società semplice" (artt. 2251-2290).

LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Definizione

La società in accomandita semplice rientra tra le "società commerciali" ossia tra le tipologie di società che le parti possono scegliere quando vogliono svolgere un'attività commerciale (art. 2195 c.c.), ossia un'attività:

- industriale diretta alla produzione di beni o servizi
- intermediaria nella circolazione dei beni
- di trasporto per terra, aria, acqua
- bancaria o assicurativa
- ausiliaria delle attività precedenti

Caratteristiche

La caratteristica di questo tipo di società è data dalla presenza di due categorie di soci:

- **gli accomandanti:** si tratta di soci che rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita nella società (responsabilità limitata)
- **gli accomandatari:** per essi valgono le regole generali in materia di responsabilità previste per le società di persone (responsabilità illimitata, personale e sussidiaria); ad essi soli è attribuita l'amministrazione della società

Da ciò deriva che il creditore sociale, per realizzare il proprio credito, dovrà rivolgersi innanzitutto al patrimonio della società, e successivamente, se questo dovesse risultare

insufficiente, ad uno qualsiasi dei soci accomandatari: questi dovrà saldare l'intero debito utilizzando il proprio patrimonio personale, salvo poi rivalersi sugli altri soci accomandatari per ottenere il pagamento delle rispettive quote di debito.

A tutela dei terzi, nell'atto costitutivo vanno indicati i soci accomandanti e gli accomandatari; se un socio accomandante compie atti di amministrazione diventa anch'egli illimitatamente e personalmente responsabile e può anche essere escluso dalla società.

La denominazione della società deve contenere il nome di almeno uno degli accomandatari e l'indicazione che si tratta di s.a.s.; se un socio accomandante acconsente a che il suo nome sia inserito nella denominazione sociale acquista anch'egli una responsabilità personale e illimitata. Per la nomina e la revoca degli amministratori è necessario il consenso di tutti i soci accomandatari e di tanti accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale da essi sottoscritto.

Gli accomandanti hanno diritto di ricevere dagli amministratori il bilancio annuale e di consultare le scritture contabili.

La società si scioglie se rimangono soltanto i soci accomandanti o gli accomandatari e il socio mancante non viene reintegrato entro 6 mesi. Se vengono meno tutti i soci accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione senza però che questi assuma la responsabilità propria degli accomandatari.

L'eventuale fallimento della società comporta anche il fallimento dei soli soci accomandatari. Riferimenti normativi: Codice civile, Libro V, Titolo V "Delle società", Capo IV "Della società in accomandita semplice" (artt. 2313-2324).

LA SOCIETA' PER AZIONI

Definizione

Art. 2325 c.c. - Nelle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Caratteristiche

Gli elementi caratterizzanti le S.p.a. sono i seguenti:

1. La responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito. Il fallimento della società non si estende ai soci (sempreché non si presuma una società di fatto)
2. Per la costituzione della società è richiesto un capitale minimo di 200 milioni. In caso di perdite complessive di oltre 1/3 del capitale si deve ridurre il capitale ed aumentarlo se si scende sotto il minimo
3. L'atto costitutivo deve avere la forma di atto pubblico e contenere le seguenti indicazioni:
 - a. il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi
 - b. la denominazione e la sede della società; la denominazione sociale deve contenere l'indicazione "S.p.a."
 - c. l'oggetto sociale
 - d. l'ammontare del capitale sottoscritto e versato
 - e. il valore nominale e il numero delle azioni
 - f. il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura
 - g. le norme secondo le quali si ripartiscono gli utili
 - h. la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori
 - i. il numero degli amministratori e i loro poteri
 - j. il numero dei componenti il collegio sindacale

- k. la durata della società
 - l. l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società. Se è redatto uno statuto sociale questo deve essere allargato all'atto costitutivo
4. La società deve essere iscritta nel Registro delle Società presso la Cancelleria del Tribunale (previa omologazione da parte di quest'ultimo). La registrazione, con cui si ottiene la personalità giuridica, richiede che:
- a. il contratto sia stato redatto per atto pubblico
 - b. sia completo nel suo contenuto
 - c. sia stato sottoscritto per intero il capitale sociale
 - d. siano stati depositati i 3/10 dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito; esistono le eventuali autorizzazioni richieste.
- Ottenuta l'iscrizione nel Registro delle Società gli amministratori devono richiedere l'iscrizione al B.U.S.A.R.L. come pure tutti gli atti modificativi. Oltre all'atto costitutivo, anche tutti gli altri atti delle società di capitali devono essere depositati presso la Cancelleria del Tribunale per l'iscrizione nel Registro delle Società e pubblicati sul B.U.S.A.R.L.
- A salvaguardia dell'integrità del capitale sociale e delle riserve legali la norma civile prevede diversi divieti e diversi obblighi a carico della società (Cfr. Artt. 2346, 2438, 2623, 2357, 2358, 2430, 2428, 2447, 2343 bis c.c.).
5. Le S.p.a. per finanziare la propria azienda possono emettere prestiti obbligazionari.
6. Eventuali conferimenti in natura (beni o crediti) devono essere valutati da un esperto nominato dal Tribunale tramite una "relazione di stima"; solo se il valore attribuito a tali beni risulta congruo con quello delle azioni assegnate, si può procedere alla costituzione della società. La relazione va allegata all'atto costitutivo, ed entro sei mesi deve essere confermata o modificata.
7. Le azioni non possono essere emesse "sotto la pari", cioè ricevendo dai soci una somma inferiore al loro valore nominale.
- Le azioni che compongono il capitale sociale possono essere:
- a. ordinarie o privilegiate (nella ripartizione degli utili e/o nel rimborso del capitale)
 - b. a voto limitato
 - c. con prestazioni accessorie (cioè con l'obbligo di effettuare anche prestazioni lavorative o di altro genere)
 - d. a favore dei prestatori di lavoro
 - e. di risparmio (solo per le società quotate in borsa)
 - f. di godimento

Le azioni sono in genere liberamente cedibili. Lo statuto sociale può però imporre dei limiti alla loro circolazione, con clausole particolari (di gradimento o di prelazione).

Gli organi della S.p.a. sono:

- L'assemblea dei soci:

L'assemblea che rappresenta la riunione per esprimere la volontà dei soci, può essere ordinaria o straordinaria a seconda che deliberi su cose di ordinaria o straordinaria amministrazione.

E' validamente costituita quando:

- a. tutti i soci sono stati avvertiti mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
- b. i soci intervenuti sono titolari di una determinata percentuale di tutto il capitale sociale

Sono delibere di ordinaria amministrazione:

- a. l'approvazione del bilancio annuale
- b. la nomina degli amministratori e dei sindaci
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci
- d. le altre delibere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria dall'atto costitutivo o sottoposte al suo esame dagli amministratori, nonché quelle concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci e la loro revoca

Sono delibere straordinarie:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo
- b. l'emissione di obbligazioni
- c. la nomina e la revoca dei liquidatori
- d. la proposta di concordato o di amministrazione straordinaria

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando in prima convocazione è presente almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il capitale presente. Essa delibera a maggioranza assoluta. L'assemblea straordinaria è validamente costituita indipendentemente dalla presenza di una certa quota del capitale sociale, ma le delibere devono raggiungere le maggioranze specifiche a seconda del loro oggetto.

In particolare sono decisioni che richiedono la maggioranza del capitale sociale:

1. il cambiamento dell'oggetto sociale
2. il cambiamento del tipo sociale (trasformazione)
3. lo scioglimento anticipato
4. l'emissione delle azioni privilegiate
5. il trasferimento della sede sociale all'estero
6. la soppressione o la limitazione del diritto di opzione nel caso di aumento di capitale sociale a pagamento

- Il consiglio di amministrazione:

Se è stabilito che l'amministratore sia una persona sola si ha la figura dell'amministratore unico. Se sono più persone, queste formano il consiglio di amministrazione.

Per rendere più snella la gestione sociale si provvede talvolta a nominare un comitato esecutivo, composto solo da alcuni membri del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria, salvo i primi che sono nominati dall'atto costitutivo. Essi possono essere soci. Una volta nominati, devono richiedere l'iscrizione della nomina nel Registro delle Società.

Gli amministratori possono durare in carica tre anni ed essere rieletti ed hanno diritto ad una remunerazione (in danaro, in natura o in percentuale di utile).

Agli amministratori spetta il potere di gestione della società: essi compiono tutti gli atti diretti al conseguimento dell'oggetto sociale. Alcuni di essi detengono anche il potere di rappresentanza: possono cioè impegnare la società nei confronti dei terzi.

- Il collegio sindacale:

Il collegio sindacale, che ha poteri di controllo, deve essere composto da tre o cinque (o più purché dispari) membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni sono rieleggibili e possono essere soci.

Gli obblighi del collegio sindacale consistono: nel vigilare sulla gestione sociale, controllando in particolare che vengano rispettate le norme di legge e statutarie; nell'assicurare l'attuazione della legge e lo svolgimento del rapporto sociale.

La nomina e la cessazione dei sindaci deve essere comunicata per la pubblicazione nel Registro delle Società

LA SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

Definizione

Art. 2462 c.c. - Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Caratteristiche

Alle S.a.p.a. si applicano tutte le disposizioni delle [S.p.a.](#) salvo quanto segue

- la denominazione sociale è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari (con l'indicazione di S.a.p.a.)
- l'atto costitutivo deve indicare i soci accomandanti e accomandatari
- i soci accomandatari sono di diritto soci amministratori, senza limiti di tempo
- i soci accomandanti diventano illimitatamente responsabili se si intromettono nell'amministrazione

Per tutto il resto si rimanda alla scheda sulla [società per azioni](#).

Gli organi della S.a.p.a. sono:

- L'assemblea dei soci:

L'assemblea che rappresenta la riunione per esprimere la volontà dei soci, può essere ordinaria o straordinaria a seconda che deliberi su cose di ordinaria o straordinaria amministrazione. E' validamente costituita quando

- a. tutti i soci sono stati avvertiti mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
- b. i soci intervenuti sono titolari di una determinata percentuale di tutto il capitale sociale

Sono delibere di ordinaria amministrazione

- a. l'approvazione del bilancio annuale
- b. la nomina degli amministratori e dei sindaci
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci
- d. le altre delibere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria dall'atto costitutivo o sottoposte al suo esame dagli amministratori, nonché quelle concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci e la loro revoca

Sono delibere straordinarie:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo
- b. l'emissione di obbligazioni
- c. la nomina e la revoca dei liquidatori
- d. la proposta di concordato o di amministrazione straordinaria

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando in prima convocazione è presente almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il capitale presente. Essa delibera a maggioranza assoluta. L'assemblea straordinaria è validamente costituita indipendentemente dalla presenza di una certa quota del capitale sociale, ma le delibere devono raggiungere le maggioranze specifiche a seconda del loro oggetto. In particolare sono decisioni che richiedono la maggioranza del capitale sociale

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale
- b. il cambiamento del tipo sociale (trasformazione)

- c. lo scioglimento anticipato
- d. l'emissione delle azioni privilegiate
- e. il trasferimento della sede sociale all'estero
- f. la soppressione o la limitazione del diritto di opzione nel caso di aumento di capitale sociale a pagamento

- Il consiglio di amministrazione:

Se è stabilito che l'amministratore sia una persona sola si ha la figura dell'amministratore unico.

Se sono più persone, queste formano il consiglio di amministrazione.

Per rendere più snella la gestione sociale si provvede talvolta a nominare un comitato esecutivo, composto solo da alcuni membri del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria, salvo i primi che sono nominati dall'atto costitutivo. Essi possono essere soci. Una volta nominati, devono richiedere l'iscrizione della nomina nel Registro delle Società.

Gli amministratori possono durare in carica tre anni ed essere rieletti ed hanno diritto ad una remunerazione (in danaro, in natura o in percentuale di utile).

Agli amministratori spetta il potere di gestione della società: essi compiono tutti gli atti diretti al conseguimento dell'oggetto sociale.

Alcuni di essi detengono anche il potere di rappresentanza: possono cioè impegnare la società nei confronti dei terzi.

- Il collegio sindacale:

Il collegio sindacale, che ha poteri di controllo, deve essere composto da tre o cinque (o più purché dispari) membri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre anni sono rieleggibili e possono essere soci.

Gli obblighi del collegio sindacale consistono: nel vigilare sulla gestione sociale, controllando in particolare che vengano rispettate le norme di legge e statutarie; nell'assicurare l'attuazione della legge e lo svolgimento del rapporto sociale.

La nomina e la cessazione dei sindaci deve essere comunicata per la pubblicazione nel Registro delle Società

LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Definizione

Art. 2472 c.c. - Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Caratteristiche

Per quanto concerne le disposizioni che regolamentano le S.r.l. si fa rinvio a quanto previsto per le S.p.a., salvo quanto segue:

1. per la costituzione della società il capitale sociale minimo è di 20 milioni
2. le quote non possono essere costituite da azioni
3. se il capitale sociale è uguale o superiore a 100 milioni, deve essere costituito un collegio sindacale
4. la società deve costituirsi per atto pubblico. Nell'atto costitutivo devono essere indicati: il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio; la denominazione e la sede della società, l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la quota di conferimento di ciascun socio ed il valore dei beni e dei crediti conferiti
5. la denominazione deve contenere l'indicazione "S.r.l."

6. le norme di ripartizione degli utili, il numero, il nome e il luogo e la data di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali hanno la rappresentanza della società, il numero, il nome, il luogo e la data di nascita dei componenti il Collegio sindacale (se costituito)
7. la durata della società; l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Per la costituzione si applicano tutte le disposizioni previste per le S.p.a. inerenti a:
 - a. statuto sociale
 - b. registrazione sul Registro delle Imprese per l'acquisto della personalità giuridica
 - c. obbligo di pubblicazione nel B.U.S.A.R.L.
8. le S.r.l. non possono emettere prestiti obbligazioni né essere quotate in borsa
9. le quote sono trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte. L'atto costitutivo può vietarne il trasferimento anche a causa di morte
10. sono ammesse clausole di gradimento discrezionali.
11. si applicano le disposizioni dell'articolo 2489 C.C. secondo cui, nelle società in cui manca il Collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali

Gli organi delle S.r.l. sono:

- L'assemblea dei soci:

Sono valide le disposizioni previste per le S.p.a. salvo quanto segue

- a. la convocazione può essere fatta per lettera raccomandata
- b. l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale
- c. l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale
- d. Non esiste distinzione tra prima e seconda convocazione (se l'assemblea va deserta occorre indirla nuovamente)

- Il consiglio di amministrazione:

L'amministrazione deve essere affidata ad uno o più soci salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo per i non-soci. Gli amministratori possono durare in carica per più di tre anni.

- Il collegio sindacale (se esiste)

Posizione dei soci:

I soci sono limitatamente responsabili al capitale sociale sottoscritto

Formalità richieste dal codice civile:

- capitale sociale minimo di 20 milioni di lire
- obbligatoria tenuta delle seguenti scritture: Libro Giornale e Libro Inventari; e dei seguenti libri sociali: libro Soci, libro verbali delle assemblee, libro verbali consiglio di amministrazione (quando esiste un organo collegiale), libro verbali del collegio sindacale (se esiste).
- obbligo di redazione e deposito del bilancio con le relazioni degli amministratori e sindaci (se esistono)

La società dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale competente, e tale iscrizione avverrà dopo il provvedimento di omologa emesso dal Tribunale stesso. Tale iscrizione non è soggetta alla tassa di concessione governativa.

E' soggetta al versamento della tassa di concessione per la partita IVA nella misura di L.250.000 annue.

La società dovrà inoltre essere iscritta al R.E.A. della CCIAA.

Tale iscrizione è soggetta ad un diritto annuale il cui importo è ragguagliato al capitale sociale (minimo 714.000).

La società è inoltre sottoposta alle norme sulla pubblicità degli atti al BUSARL che ha sede presso le CCIAA capoluoghi di Regione.

LE SOCIETA' COOPERATIVE

Definizione

Le società cooperative sono state introdotte nel nostro ordinamento dalla Costituzione (art. 45) al fine di consentire il raggiungimento di scopi mutualistici, ritenuti altrettanto importanti di quelli lucrativi e speculativi perseguiti con gli altri tipi di società. La caratteristica delle cooperative è quindi rappresentata dal fatto che un individuo vi partecipa non per conseguire un profitto personale ma per ottenere beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal mercato. L'applicazione di tali migliori condizioni deriva dal passaggio diretto dei beni o servizi dal produttore al consumatore, eliminando i costi dei passaggi intermedi.

E' necessario tuttavia che il fine della mutualità sia anche solo prevalente e non esclusivo dell'attività sociale; a tal fine occorre distinguere tra:

- **lucro oggettivo:** è quello della società. E' consentito e anzi è auspicabile considerando che la società può vendere anche a terzi i propri beni o servizi e raggiungere in questo modo, elevati livelli di competitività e di efficienza. Si prevede tuttavia che: il 20% degli utili netti annuali sia destinato a riserva legale (mentre nelle società di capitali tale riserva è del 5% annuo e va effettuata solo fino a quando la riserva non abbia complessivamente raggiunto il 20% del capitale sociale); il 3% degli utili netti annuali sia destinato ad appositi fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione presso le associazioni nazionali di rappresentanza legalmente riconosciute
- **lucro soggettivo:** è quello dei singoli soci. Proprio per le particolari motivazioni dei soci delle cooperative, gli utili annuali sono distribuibili ad essi solo entro dei limiti ristretti (pari all'interesse legale). Fanno eccezione a quest'ultima regola gli eventuali "soci sovventori" che, a differenza dei soci cooperatori, partecipano alla società esclusivamente apportando dei fondi al fine di ottenere degli utili: anche in questo caso sono tuttavia previste delle limitazioni sia di presenza nella società, che di partecipazione agli utili che di partecipazione alla gestione della società per evitare che tale categoria di soci possa prendere il sopravvento. In relazione al tipo di attività svolta, a cui corrisponde una differente sezione per l'iscrizione nel Registro prefettizio, e talvolta una disciplina in parte speciale, le cooperative possono essere distinte in:
 - cooperative di consumo
 - cooperative di produzione e lavoro
 - cooperative agricole
 - cooperative edilizie
 - cooperative di trasporto
 - cooperative di pesca
 - cooperative sociali
 - cooperative miste in cui vengono iscritte le cooperative che svolgono più di una delle attività indicate sopra

Caratteristiche

La società cooperativa presenta le seguenti caratteristiche:

- è richiesta la presenza di almeno 9 soci;
- il numero o le persone dei soci possono variare senza che questo comporti una modifica dell'atto costitutivo; tuttavia se il numero scende al di sotto del limite la società si scioglie salvo trasformarsi in Piccola società cooperativa (vedi). Inoltre, poiché i soci

cooperatori devono possedere determinati requisiti attinenti con l'oggetto sociale, le quote o le azioni possono essere cedute solo dietro consenso da parte degli amministratori

- non è previsto un capitale sociale minimo tranne che nelle cooperative di credito e di assicurazione; negli altri casi si ha un capitale sociale variabile, le cui modifiche non comportano modificazione dell'atto costitutivo
- ad ogni socio può essere attribuita una quota sociale compresa tra 50.000 lire e 80 milioni; per il calcolo del limite non si tiene però conto dei conferimenti in natura
- la società è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro tramite ispezioni ordinarie (biennali) e straordinarie (in caso di fatti gravi) per valutare la regolarità della gestione
- la denominazione sociale è libera ma deve contenere l'indicazione di "società cooperativa" e del tipo di responsabilità
- in relazione al tipo di responsabilità dei soci occorre distinguere tra:
 1. Società cooperative a responsabilità limitata: i soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota da essi conferita nella società. Una variante è data dalle Cooperative a responsabilità multipla nelle quali i soci rispondono limitatamente ad un multiplo, indicato nell'atto costitutivo, della quota conferita (ad esempio ad un suo doppio, triplo,...). Il capitale sociale può essere costituito da azioni o quote.
 2. Società cooperative a responsabilità illimitata: delle obbligazioni, nella normalità della gestione, risponde soltanto la società con il proprio patrimonio; solo in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, rispondono anche i soci illimitatamente e solidalmente. Tuttavia il fallimento della società, a differenza di quanto avviene nelle società di persone per i soci illimitatamente responsabili, non comporta il fallimento dei singoli soci. Il capitale sociale può essere costituito solo da quote.
- sono previsti i seguenti organi sociali:
 1. L'assemblea: è la riunione dei soci convocata dagli amministratori (o in caso di loro inattività, dai sindaci) con le formalità previste nell'atto costitutivo per discutere e deliberare sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno. In relazione all'importanza degli argomenti trattati, sono previste delle differenti percentuali minime di soci per la regolarità della convocazione e per la validità delle deliberazioni, distinguendo tra:
 - Assemblea ordinaria: deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
 - Assemblea straordinaria: è convocata per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e in generale sulle questioni di maggiore rilevanza per la gestione della società, ad es. sulla nomina dei liquidatori in caso di suo scioglimento.
 2. Gli amministratori: si può avere l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione, se vi partecipano più soggetti. Essi hanno la funzione di amministrare e di rappresentare la società nei suoi rapporti con l'esterno.
 3. Il Collegio dei sindaci: è composto da 3-5 membri effettivi e 2 supplenti che possono essere o meno soci della società ma, a differenza delle società di capitali, non devono essere necessariamente iscritti in particolari albi; uno di essi viene nominato presidente del collegio. Quest'organo ha una funzione di controllo sull'operato dell'amministrazione e di vigilanza sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo e sulla regolare tenuta delle scritture contabili. A tal fine esso deve partecipare alle riunioni dell'amministrazione, alle assemblee, deve convocare l'assemblea se gli amministratori, che vi sono obbligati, omettono di farlo. I sindaci sono inoltre responsabili in solido con gli amministratori per eventuali danni causati alla società, se questi potevano essere evitati con un loro diligente controllo. I soci possono denunciare ai sindaci i fatti che ritengono censurabili.
 4. Il collegio dei probiviri: si tratta di un organo che può essere previsto dall'atto costitutivo al fine di risolvere eventuali questioni tra i soci o tra questi e la società, evitando il ricorso all'autorità giudiziaria. Tuttavia la sua decisione è

vincolante per le parti, escludendo ogni ulteriore ricorso all'autorità giudiziaria, solo se nell'atto costitutivo ciò sia previsto (cd. Clausola compromissoria).